

**COMUNE di VICSHE
(Prov.Torino)**

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

NEL TERRITORIO DI

VISCHE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza, gestito dal Comune di Vische, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs 30.06.2002 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.-

ARTICOLO 2 PRINCIPI E FINALITA'

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Vische nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel provvedimento di cui all'art. 1.

Le finalità dell'impianto di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e disposizioni correlate.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla:

- 1) Prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;
- 2) Attivazione di un sistema di supporto alla Protezione Civile del territorio comunale;
- 3) Identificazione, in tempo reale, di situazioni caotiche o di imminente pericolo dovute al traffico veicolare, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia municipale;
- 4) Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITA' DELL'IMPIANTO

Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento nella figura del Personale di Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nella sede comunale.

Lo stesso verrà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Gli incaricati del trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.

ARTICOLO 4

LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi cantieri esterni), luoghi di culto.

ARTICOLO 5

ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili", ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni, definite all'art. 4 comma 1, lett. D) del citato decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai dati (compresa la visione dell'immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'autorità Giudiziaria ed agli organi di Polizia Giudiziaria.

Ad ogni altro soggetto è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 6 PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare attraverso:

- a) Apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recante dicitura: "Comune di Vische – Area Videosorvegliata";
- b) Apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004;
- c) Affissione del presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune;
- d) Descrizione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto risulta nell'allegato "A" al presente regolamento.-

ARTICOLO 7 USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere, sono predefinite dal responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione non può essere variata se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

La conservazione delle immagini è effettuata dall'ufficio di Polizia Municipale su un elaboratore posizionato presso i vari punti di ripresa e su un'apparecchiatura di memorizzazione posizionata in appositi armadi chiusi all'interno dei locali: pluriuso, cimitero, peso pubblico; il sistema è strutturato in modo tale da non consentire la visualizzazione delle immagini da parte del personale non autorizzato.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità, solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri.

Tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 9, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di tre giorni.

ARTICOLO 9

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai solo dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10

SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati nei locali di cui al precedente art. 8

Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale di Vsche e gli altri soggetti individuati nel precedente art. 8; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

I locali in parola sono chiusi a chiave e non accessibili al pubblico.

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Vische a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa elusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, del D.P.R. 30.06.2003 n° 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

ARTICOLO 13

MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità del Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Ivrea, alla stazione C.C. di Azeglio, nonché al garante per la protezione dei dati personali.